

affidata all'Italia, nell'intesa che, a tutela di specifici interessi dell'Albania, delegati del Governo albanese faranno parte delle delegazioni incaricate dal Governo italiano dei relativi negoziati.

Art. 8. — La gestione delle dogane dell'unione doganale italo-albanese e dei relativi servizi di vigilanza sulle frontiere di terra e di mare è assunta dall'Amministrazione doganale italiana con le condizioni che saranno stabilite nell'accordo di cui al successivo art. 9. Detta Amministrazione prenderà a proprio carico le relative spese.

I proventi doganali riscossi nel Regno d'Albania si intenderanno rimborsati all'erario albanese secondo quanto è disposto all'art. 17.

Art. 9. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate a decorrere dalla data che verrà stabilita con ulteriore accordo fra i due Governi.

Tale accordo sarà concluso non oltre il 31 maggio prossimo e dovrà, fra l'altro, disporre e disciplinare l'organizzazione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi, la sistemazione del personale attualmente in servizio presso le dogane albanesi, nonché la materia delle agevolzze doganali.

Rimane sin d'ora inteso che le bollette doganali, i manifesti e gli altri stampati ufficiali da usarsi presso le dogane albanesi saranno impressi in lingua italiana ed in lingua albanese. Entrambe le lingue potranno essere adoperate nella compilazione delle dichiarazioni doganali, dei manifesti e degli altri atti ufficiali delle dogane stesse.

II. — *Disposizioni valutarie.*

Art. 10. — Il valore del franco albanese è ragguagliato alla lira italiana ad una parità fissa di lire italiane 6,25 per ogni franco albanese.

Art. 11. — La copertura della circolazione della Banca Nazionale d'Albania sarà costituita da lire italiane, in banconote od altri crediti sulla Banca d'Italia. Pertanto il franco albanese verrà a godere della copertura aurea corrispondente a quella della lira italiana.